

AVVISO PUBBLICO

Progetto regionale 4 "Grandi Attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali" – Intervento 7 "Spettacolo dal vivo e riprodotto"

Residenze artistiche e culturali ai sensi dell'art. 39, comma 2 della legge regionale 21/2010
Progetti di "Residenze" ai sensi dell'articolo 43 del D.M. 27 luglio 2017

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La Regione Toscana adotta il presente avviso in coerenza e in attuazione:

della legge regionale n. 21 del 25 febbraio 2010 “Testo unico in materia di beni, istituti e attività culturali”, ed in particolare, della lettera e), comma 2 dell’articolo 39 “Forme del sostegno regionale” e l’articolo 40 “Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti”;

del Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 – DPGR n. 22/R del 6 giugno 2011, ed in particolare, dei commi 5 e 6 dell’articolo 15 “Requisiti specifici di ammissibilità al sostegno finanziario dei progetti nel settore dello spettacolo”;

del Piano regionale di sviluppo 2016-2020, approvato dal Consiglio Regionale con la risoluzione del 15 marzo 2017 n. 47, con riferimento al Progetto regionale 4 "Grandi Attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali";

del Documento di economia e finanza regionale 2019 che individua l'intervento di dettaglio relativo alla Linea di intervento n. 7 “Spettacolo dal vivo e riprodotto”, di cui al sopra citato Progetto regionale 4, concernente il sostegno, ai sensi dell'art. 39, comma 2 della l.r. 21/2010, di progetti triennali di residenze artistiche e culturali realizzate da compagnie di prosa e danza da individuare con apposito avviso pubblico e l'attuazione dell'Accordo di Programma interregionale triennale 2018-2020 sottoscritto tra Regione Toscana e MiBAC ai sensi dell'articolo 43 del D.M. 27 luglio 2017 per la realizzazione di progetti di "Residenze";

del Decreto MiBAC n. 48 del 27 luglio 2017 e, in particolare, l'articolo 43 “Residenze” che prevede la stipula di specifici Accordi di Programma con le Regioni per progetti relativi all'insediamento, la promozione e lo sviluppo del sistema delle Residenze artistiche, quali interventi aventi carattere concorsuale rispetto a quelli, prioritari, delle Regioni;

dell'Intesa acquisita dalla Conferenza Stato-Regioni in data 21/09/2017, che rinnova la collaborazione inter-istituzionale tra MiBACT, Regioni e Province autonome, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 43 del D.M. Del 27 luglio 2017, e si prefigge, come definito all'art. 4 della medesima, di sviluppare e valorizzare la funzione specifica delle residenze nel sistema dello spettacolo dal vivo e di interpretare in senso evolutivo le diverse esperienze regionali e le differenti necessità dei territori.

della deliberazione della Giunta regionale del 29 maggio 2018, n. 552 che approva lo schema dell'Accordo triennale di Programma interregionale in attuazione dell'articolo 43 del 27 luglio 2017 per la realizzazione di progetti di "Residenze";

della deliberazione della Giunta regionale n. 134/2018 "PRS 2016-2020. PR 4 Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali. Criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati";

della delibera della Giunta regionale del 11 marzo 2019, n. 300, in cui sono definiti contenuti e modalità di attuazione della Linea di intervento n. 7 "Spettacolo dal vivo e riprodotto" per il sostegno, ai sensi dell'art. 39, comma 2 della legge regionale 21/2010, di progetti triennali di residenze artistiche e culturali realizzate da compagnie di prosa e danza da individuare con apposito avviso pubblico e l'attuazione dell'Accordo di Programma interregionale triennale 2018-2020 sottoscritto tra Regione Toscana e MiBAC ai sensi dell'articolo 43 del D.M. 27 luglio 2017 per la realizzazione di progetti di "Residenze".

1. INTERVENTO - FINALITÀ E OBIETTIVI

1.1 INTERVENTO

L'intervento regionale, in coerenza con la Linea di intervento n. 7, individuata dal DEFR 2019, afferente al Progetto Regionale 4 "Grandi Attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali" e all'obiettivo specifico n.7 del PRS, prevede il sostegno, ai sensi dell'art. 39, comma 2 della legge regionale 21/2010, di progetti triennali di residenze artistiche e culturali realizzati da compagnie di prosa e danza da individuare con apposito avviso pubblico e l'attuazione dell'Accordo di Programma interregionale triennale 2018-2020 sottoscritto tra Regione Toscana e MiBAC, ai sensi dell'articolo 43 del D.M. 27 luglio 2017, per la realizzazione di progetti di "Residenze", a seguito dell'Intesa acquisita dalla Conferenza Stato-Regioni in data 21/09/2017.

1.2 FINALITÀ E OBIETTIVI

Il sostegno di progetti triennali di residenze artistiche e culturali, ai sensi dell'art. 39, comma 2 della legge regionale 21/2010, è volto a favorire le opportunità e le potenzialità di sviluppo del sistema regionale dello spettacolo dal vivo e ad assicurare il riequilibrio territoriale dell'offerta, promuovendo un rapporto creativo e attivo tra le formazioni di artisti che abitano uno spazio di spettacolo e il territorio di riferimento e valorizzando le funzioni dei luoghi dello spettacolo quali spazi aperti alle comunità locali e di aggregazione sociale.

L'attuazione dell'Accordo di Programma interregionale triennale 2018-2020 sottoscritto tra Regione Toscana e MiBAC, ai sensi dell'articolo 43 del D.M. 27 luglio 2017, è finalizzata a promuovere lo sviluppo e il consolidamento del sistema delle residenze artistiche, quali esperienze di rinnovamento dei processi creativi volte a sostenere l'emergenza artistica, ad accompagnare la crescita delle professionalità e la rigenerazione delle competenze, secondo quanto specificato ai punti 1 e 2 dell'art. 4 della citata Intesa sancita nel 2017. L'intervento, con riferimento all'art. 1, commi 3 e 4 dell'Accordo di Programma, è volto ad individuare sul territorio regionale un Centro di residenza e cinque Residenze per Artisti nei Territori, come definiti all'art. 3 dell'Intesa sopra richiamata.

2. SOGGETTI DESTINATARI

I progetti triennali di residenza artistica e culturale, ai sensi dell'art. 39, comma 2 della legge regionale 21/2010, riferiti ad un territorio definito e omogeneo, possono essere proposti da soggetti professionali, costituiti in qualsiasi forma giuridica (con esclusione delle persone fisiche), che abitano uno o più luoghi di spettacolo e che hanno svolto attività di produzione e di programmazione di spettacoli continuativa da almeno tre anni, prevalentemente negli ambiti disciplinari della prosa e/o della danza, in forma singola (residenza individuale) o in forma associata (residenza multipla). Ciascun soggetto può presentare un'unica richiesta di finanziamento, ai sensi dell'art. 39, comma 2 della legge regionale 21/2010, per progetti di Residenza Individuale o di Residenza Multipla.

Per residenza artistica e culturale si intende un luogo di spettacolo, dotato di spazi attrezzati, abitato da una compagine artistica che, sulla base di un progetto coerente e organico, promuove lo sviluppo di attività volte a:

- valorizzare lo spazio di spettacolo per le funzioni che ha avuto e che può svolgere in rapporto con il territorio di riferimento, favorendo l'incontro e la relazione tra l'intervento culturale, le attività di creazione artistica, lo spazio abitato e la comunità locale;
- qualificare e diversificare l'offerta culturale al fine di potenziare la domanda di spettacolo e incontrare nuovi pubblici, in particolare le nuove generazioni;
- stabilire forme di coordinamento e di collaborazioni con altre esperienze di residenza del territorio regionale, con altri soggetti del sistema regionale dello spettacolo dal vivo e a sviluppare interazioni con soggetti operanti a livello nazionale e internazionale.

I soggetti proponenti, ai sensi dell'art. 39, comma 2 della legge regionale 21/2010, progetti triennali di residenza artistica e culturale possono presentare, ai sensi dell'articolo 43 del D.M. 27 luglio 2017, un progetto di Centro di residenza come componenti di un Raggruppamento, e/o un progetto di Residenza per Artisti nei Territori, in forma singola o in forma associata e riferito ad un territorio definito e omogeneo, fermo restando che l'esito della valutazione potrà prevedere che ciascun soggetto sia beneficiario di una sola assegnazione di contributo o come componente di un Raggruppamento di un Centro di residenza o come componente, nella forma associata, di una Residenza per Artisti nei Territori o come singola Residenza per Artisti nei Territori.

Ciascuno dei soggetti proponenti, ai sensi dell'art. 39, comma 2 della legge regionale 21/2010, progetti triennali di residenza artistica e culturale può presentare, ai sensi dell'articolo 43 del D.M. 27 luglio 2017, come componente di un Raggruppamento, un solo progetto di Centro di residenza, e, in forma singola o associata, un solo progetto di Residenza per Artisti nei Territori, nel rispetto, nel caso di forma associata, della configurazione del progetto di residenza multipla, ovvero i diversi componenti della residenza multipla non possono partecipare a differenti progetti di Centro di residenza o a differenti progetti di Residenze per Artisti nei Territori.

I Centri di residenza e le Residenze per Artisti nei Territori, sono definiti all'art. 3 dell'Intesa sopra richiamata come di seguito riportato:

- a) I Centri di residenza sono luoghi di cui un raggruppamento anche temporaneo di soggetti professionali operanti nello spettacolo dal vivo svolge attività progettuale di residenza coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'organizzazione dei soggetti costituenti il raggruppamento responsabile del progetto di residenza. L'attività di residenza deve essere l'attività prevalente svolta dal raggruppamento e deve essere svolta con continuità. Possono assumere la titolarità dei Centri di residenza raggruppamenti di soggetti professionali, anche appartenenti a differenti discipline dello spettacolo, con l'esclusione di alcune categorie: Teatri Nazionali, i Teatri a Rilevante Interesse Culturale, Teatri di Tradizione, per i quali è ammessa la possibilità di assumere il ruolo di partner associati, partecipanti all'evoluzione del progetto per assicurare competenze, risorse economiche in entrata e fornire garanzie di sviluppo alle attività di residenza per l'inserimento degli artisti nel sistema complessivo dello spettacolo, sia in ambito nazionale che internazionale.
- b) Le Residenze per Artisti nei Territori sono luoghi ove soggetti professionali operanti da almeno tre anni con continuità nello spettacolo dal vivo, sviluppano attività di residenza o integrano la propria attività svolta in una determinata comunità territoriale, con un'attività di residenza. L'attività progettuale di residenza deve essere svolta coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'attività produttiva propria del soggetto che è responsabile del progetto di residenza;

3. AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE DEI PROGETTI TRIENNALI DI RESIDENZE ARTISTICHE E CULTURALI, AI SENSI DELL'ART. 39, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 21/2010

3.1 REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

3.1.a Requisiti di ammissibilità del soggetto

I soggetti che intendono presentare istanza di contributo, per la realizzazione di progetti di residenza artistica e culturale, ai sensi dell'art. 39, comma 2 della legge regionale 21/2010, costituiti in

qualsiasi forma giuridica (con esclusione delle persone fisiche), in forma singola (residenza individuale) o in forma associata (residenza multipla) devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 40 della L.R. 21/2010 e all'art. 15, comma 5 e 6 del Regolamento – DPGR n. 22/R del 6/6/2011, di seguito elencati:

- a) atto costitutivo e statuto che prevedano, tra le finalità e le attività, la promozione e la diffusione dello spettacolo dal vivo;
- b) sede operativa stabile da almeno tre anni nel territorio della Regione Toscana;
- c) attività, di produzione e di programmazione di spettacoli, continuativa da almeno tre anni, prevalentemente negli ambiti disciplinari della prosa e/o della danza;
- d) posizione INPS gestione ex ENPALS attiva da almeno tre anni alla data di presentazione dell'istanza;
- e) natura professionale delle attività realizzate, rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e regolare versamento degli oneri sociali, assicurativi e fiscali;
- f) compartecipazione finanziaria degli enti locali e di altri eventuali soggetti pubblici e privati;
- g) compartecipazione finanziaria del soggetto richiedente al costo del progetto nella misura minima del 40% dei costi ammissibili;
- h) progetto di attività, riferito al periodo 2019-2020-2021, coerente con i contenuti definiti ai precedenti paragrafi 1 "Intervento - Finalità e obiettivi" e 2 "Soggetti Destinatari"
- i) disponibilità di spazi di spettacolo, agibili, nel territorio regionale, per un periodo non inferiore a quattro mesi nell'arco di un anno nel caso di presentazione di progetti di residenza individuale e non inferiore a sei mesi nel caso di presentazione di progetti di residenza multipla;
- j) se beneficiari di contributo regionale nelle annualità precedenti, avere ottemperato agli adempimenti previsti;
- k) convenzione in cui sono stabiliti l'oggetto dell'accordo, i rapporti finanziari e la distribuzione delle funzioni tra i soggetti contraenti, nel solo caso di presentazione di progetti di residenza multipla.

Il requisito di cui alla lettera c) riguardante l'attività prevalente negli ambiti disciplinari della prosa e/o della danza, si intende rispettato se la maggioranza dei soggetti e l'attività complessiva che realizzano i soggetti medesimi ricade prevalentemente nei suddetti ambiti.

3.1.b Requisiti di ammissibilità del progetto

L'ammissibilità alla valutazione dei progetti di residenza artistica e culturale è subordinata al rispetto, nell'annualità 2018, dei seguenti requisiti:

- a) un minimo di 10.000,00 euro di oneri versati
- b) un minimo di 300 giornate lavorative
- c) dimensione del piano finanziario almeno pari a 100.000,00

Nel caso di prima istanza di contributo, nel rispetto del riequilibrio territoriale dell'offerta indicato dall'obiettivo 7 del Programma regionale di sviluppo 2016-2020, l'ammissibilità del progetto a valutazione è subordinata all'offerta complessiva di spettacolo nel territorio di riferimento del progetto medesimo.

3.2. SISTEMA DI VALUTAZIONE, DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO, CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, PUNTEGGI

3.2.a Sistema di valutazione e determinazione del contributo

I progetti di residenza, proposti da singoli soggetti (residenza individuale) o da più soggetti in forma associata (residenza multipla), ai fini della valutazione comparativa, secondo un criterio di omogeneità dimensionale, sono suddivisi in tre sottoinsiemi determinati, sulla base dei dati consuntivi dell'annualità 2018, in riferimento agli oneri sociali versati, giornate lavorative effettuate e alla dimensione del piano finanziario, come di seguito specificato:

Primo sottoinsieme:

- minimo 80.000,00 euro di oneri sociali versati
- minimo 2.000 giornate lavorative

- piano finanziario almeno pari a euro 700.000,00

Secondo sottoinsieme:

- minimo 30.000,00 euro di oneri sociali versati
- minimo 850 giornate lavorative
- piano finanziario pari almeno a euro 300.000,00

Terzo sottoinsieme:

- minimo 10.000,00 euro di oneri sociali versati
- minimo 300 giornate lavorative
- piano finanziario pari almeno a euro 100.000,00

I minimi indicati per oneri sociali, giornate lavorative ai fini dell'inserimento nei sottoinsiemi individuati devono trovare conferma nei dati preventivi 2019-2020-2021.

Ai fini dell'assegnazione del contributo finanziario per le annualità 2019, 2020, 2021 a valere sulle risorse regionali, i progetti sono valutati, previo inserimento nei sottoinsiemi determinati come sopra specificato, attribuendo un punteggio numerico fino ad un massimo di punti cento (100) articolato come segue:

- fino ad un massimo di punti trenta (30) attribuiti in base ai dati quantitativi riferiti all'annualità 2018, in applicazione dei criteri quantitativi di cui al successivo punto 3.2.b;
- fino ad un massimo di punti settanta (70) attribuiti in base alla qualità del progetto e al programma di attività annuale, in applicazione dei criteri qualitativi di cui al successivo punto 3.2.c.

Saranno ammessi al contributo i progetti che otterranno almeno 30 punti nella valutazione qualitativa.

La ripartizione tra i tre sottoinsiemi, determinati come sopra specificato, delle risorse stanziare nel bilancio finanziario gestionale 2019-2021 è stabilita in rapporto alla dimensione complessiva dei piani finanziari e all'entità numerica di ciascun sottoinsieme.

Il contributo da assegnare ai soggetti proponenti è determinato dal prodotto del punteggio attribuito a ciascun progetto e il valore punto, dato, quest'ultimo, dal rapporto fra le risorse ripartite nei tre diversi sottoinsiemi e la somma complessiva dei punteggi ottenuti dai progetti inseriti nei corrispondenti sottoinsiemi.

3.2.b Criteri quantitativi

- a) numero giornate lavorative complessive: massimo 4 punti;
- b) oneri sociali complessivi: massimo 5 punti;
- c) numero delle recite, spettatori e incassi, da borderò, degli spettacoli prodotti: massimo 6 punti;
- d) numero delle recite, spettatori e incassi, da borderò, nella propria sede di spettacolo: massimo 15 punti.

I punteggi quantitativi, a seguito di istruttoria del Settore spettacolo, sono attribuiti sulla base dei dati quantitativi riferiti all'annualità 2018 e rapportati ai massimali determinati sulla base della media aritmetica dei valori massimi registrati negli ultimi tre anni dai soggetti finanziati per i progetti triennali di residenze artistiche e culturali, ai sensi dell'art. 39, comma 2 della legge regionale 21/2010

3.2.c Criteri qualitativi:

- a) qualità e organicità del progetto artistico/culturale: attività di produzione; attività di programmazione; azioni di formazione e promozione della partecipazione del pubblico; carattere innovativo e grado della relazione tra intervento culturale e territorio di riferimento; relazioni con altre esperienze di residenza del territorio regionale; forme di coordinamento e di collaborazioni con altri soggetti del sistema regionale dello spettacolo dal vivo e interazioni con soggetti operanti a livello nazionale e internazionale: (massimo 52 punti);
- b) qualità della direzione: massimo 6 punti;
- c) competenze professionali struttura organizzativa: massimo 6 punti;
- d) sostenibilità economica del progetto, apporto degli enti locali e di altri soggetti pubblici e

privati: massimo 6 punti.

E' stabilita una premialità massimo di 2 punti nel caso in cui le sedi operative ricadano nei Comuni ricompresi nelle c.d. "aree interne".

3.2.d Nucleo di valutazione

Per la valutazione qualitativa dei progetti proposti per il sostegno finanziario, la Regione, ai sensi del comma 3, articolo 40 della l.r. 21/2010, e successive modificazioni, si avvale di un nucleo di valutazione composto da esperti nei diversi settori dello spettacolo, individuato tramite apposito avviso pubblico, che prevede:

- valutatori altamente qualificati ed indipendenti, che non operino nel territorio regionale ed esterni al sistema regionale dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 35 della l.r. 21/2010;
- valutatori individuati, tenuto conto delle finalità, obiettivi e contenuti dell'intervento regionale, per specifiche competenze;
- valutatori che operino al fine di assicurare elevati standard qualitativi delle attività di spettacolo nel contesto generale di sostenibilità di finanziamento dell'intero sistema.

3.2.e Punteggi

Criterio	Sotto criterio	Valutazione	Punti
a) qualità e organicità del progetto artistico/culturale: attività di produzione; attività di programmazione; azioni di formazione e promozione della partecipazione del pubblico; carattere innovativo e grado della relazione tra intervento culturale e territorio di riferimento; relazioni con altre esperienze del sistema regionale delle residenze; forme di coordinamento e di collaborazioni con altri soggetti del sistema regionale dello spettacolo dal vivo e interazioni con soggetti operanti a livello nazionale e internazionale (max 52 punti)	1. attività di produzione	alto medio basso	12 7 3
	2. attività di programmazione	alto medio basso	12 7 3
	3. azioni di formazione del pubblico: carattere innovativo e target di pubblici di riferimento	alto medio basso	9 5 2
	3. capacità di fare rete con altre esperienze di residenza del territorio regionale	alto medio basso insufficiente	7 4 2 0
	4. capacità di attivare forme di coordinamento e di collaborazioni con altri soggetti del sistema regionale dello spettacolo dal vivo e interazioni con soggetti operanti a livello nazionale e internazionale;	alto medio basso insufficiente	6 3 2 0
	5. carattere innovativo grado della relazione tra intervento culturale e territorio di riferimento	alto medio basso insufficiente	6 3 2 0
b) qualità della direzione (max 6 punti)	expertise e esperienze maturate	alto medio basso	6 3 2
c) competenze professionali struttura organizzativa e tecnica (max 6 punti)	profili del personale amministrativo/organizzativo, tecnico	alto medio basso	6 3 2
d) sostenibilità economica del progetto, apporto degli enti locali e di altri soggetti pubblici e privati (max 6 punti)	sostenibilità, capacità di autofinanziamento: entrate da vendita propri spettacoli, biglietti e abbonamenti, apporto di altri soggetti	alto medio basso	6 3 2

Criterio	Sotto criterio	Valutazione	Punti
	pubblici e privati		

4. AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI CENTRO DI RESIDENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 43 DEL D.M. 27 LUGLIO 2017

4.1 AMMISSIBILITA'

L'ammissibilità a valutazione dei progetti di Centro di Residenza è condizionata all'ammissibilità a contributo dei progetti triennali di residenza artistica e culturale presentati ai sensi dell'art. 39, comma 2 della legge regionale 21/2010.

I soggetti che presentano un progetto di Centro di Residenza, conformemente a quanto specificato nelle Linee Guida allegate all'Accordo di Programma, devono essere in possesso dei requisiti riportati al successivo punto 4.1.a.

4.1.a Requisiti di ammissibilità

a) *Forma giuridica e dotazione di documenti amministrativi e contabili*

- I Centri di Residenza, di seguito CdR, devono essere costituiti da raggruppamenti di soggetti professionali del sistema regionale delle residenze artistiche e culturali.

- Per “Raggruppamento” si intende l’aggregazione di organismi costituiti in R.T.O. (Raggruppamento Temporaneo di Organismi) o A.T.I. (Associazione Temporanea di Impresa) o A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) o in Consorzio. L’atto che istituisce il Raggruppamento dovrà definire ruoli, funzioni e oneri dei soggetti componenti, e dovrà essere presentato entro i primi trenta giorni successivi alla comunicazione dell’esito della selezione. Il raggruppamento deve essere composto da un minimo di due soggetti fino ad un massimo di cinque soggetti. Sono esclusi i raggruppamenti formati da singole persone.

In sede di presentazione della domanda i soggetti che costituiscono il Raggruppamento, qualora non fossero già costituiti, devono presentare una dichiarazione di impegno a strutturarsi in Raggruppamento, che specifichi i ruoli, le funzioni e gli oneri e a conferire un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario da indicare nell’atto di candidatura, che si rapporterà con le Regioni, le Province Autonome ed il MiBAC in nome e per conto proprio e dei mandanti. In questo caso il progetto dovrà essere sottoscritto da tutti i partecipanti.

- I soggetti che costituiscono il Raggruppamento, comunque costituiti sul piano giuridico, devono essere dotati di uno Statuto regolarmente registrato, con obbligo di redazione di un bilancio annuale.

b) *Affidabilità e solidità economica*

- La somma dei bilanci dei soggetti che compongono il Raggruppamento deve essere stato nel 2016 maggiore o uguale a euro 500.000,00.

- Il Raggruppamento deve adottare un sistema di controllo contabile dedicato all’attività del CdR, che garantisca la conservazione e la registrazione dei dati relativi a ciascun progetto di residenza.

- Lo schema di bilancio del progetto di attività di residenza presentato dal CdR deve prevedere un totale di costi non inferiore ad euro 175.000,00.

c) *Comprovata esperienza nell'organizzazione di attività di residenza.*

Ciascun soggetto del Raggruppamento deve dimostrare con idonea documentazione di possedere un’esperienza almeno triennale nell’organizzazione di attività di residenza.

d) *Sede, disponibilità e adeguatezza degli spazi del CdR*

- Alla data di scadenza per la presentazione della domanda, il soggetto deve essere dotato per il periodo di vigenza del progetto, in gestione diretta o con disponibilità documentata di foresterie proprie o strutture convenzionate per l’accoglienza degli artisti ospiti.

- Il requisito degli spazi si intende cumulativo e deve essere assicurato da almeno uno dei

componenti del Raggruppamento o cumulativamente dalla totalità dei componenti.

e) *Struttura organizzativa e operativa del CdR*

- Il CdR deve avere una struttura organizzativa che garantisca la presenza continuativa di almeno tre figure: amministrativo/organizzativo, artistico e tecnico.

In particolare, occorre che almeno una figura impiegata nel ruolo organizzativo e tecnico abbia un'esperienza lavorativa almeno triennale anche non continuativa e le figure impiegate nel ruolo artistico abbiano un'esperienza lavorativa almeno quinquennale, risultante dal curriculum professionale.

- Il Centro deve garantire la presenza di almeno un tutor qualificato all'interno della struttura organizzativa o reperita ad hoc con funzione di accompagnamento agli artisti in residenza.

f) *Attività di residenza*

I requisiti minimi al fine dell'eventuale riconoscimento quale CdR sono i seguenti:

- il Centro deve accogliere in residenza, in una annualità, non meno di tre diversi artisti o compagini dei/delle quali almeno uno/una deve essere individuato con le caratteristiche di cui al punto d);

- il Centro deve effettuare, in una annualità, un numero minimo di centoventi giornate di residenza, anche non consecutive, e per ciascun artista/compagine di artisti in residenza un numero minimo di quindici giornate, anche non consecutive (per il settore musicale non sussiste il limite minimo dei quindici giorni);

- il Centro selezionato dovrà assicurare un sostegno economico agli artisti in residenza attraverso un rapporto contrattuale tra le parti. Prima dell'inizio di ogni residenza deve essere sottoscritto un contratto tra soggetto ospitante e artisti ospitati che contenga gli obiettivi e le attività, le risorse messe a disposizione e le condizioni economiche, gli impegni e gli obblighi di ciascuno, compresi quelli assicurativi, l'articolazione dei tempi di svolgimento. I contratti stipulati dovranno essere allegati alla rendicontazione finale dell'attività;

- il Centro dovrà assicurare la valorizzazione dei giovani talenti attraverso la realizzazione di residenze "trampolino", ovvero artisti agli inizi del loro percorso, che non abbiano al proprio attivo esperienze significative di presentazione personale del proprio lavoro in forma pubblica e non siano già scritturati da strutture di produzione e di diffusione. Sarà data attenzione alle forme e alle modalità di selezione dei giovani artisti (bandi, scuole di formazione e perfezionamento, scouting etc.).

g) *Struttura del bilancio del progetto di Centro di Residenza*

Il bilancio annuale del progetto di Centro di Residenza deve rispettare la seguente struttura:

- quota destinata alla residenza degli artisti (comprendente costi relativi alle attività di tutoraggio e formazione, a compensi e retribuzioni, alle ospitalità, a materiale di consumo, noleggio, etc): minimo 55%;

- quota destinata alle azioni sul territorio (comprendente costi per restituzioni pubbliche del lavoro svolto in residenza sia in sede che fuori sede, alle ospitalità di spettacolo di artisti non in residenza e attività sul territorio strettamente coerenti con il progetto di residenza: massimo 25%;

- promozione e comunicazione: massimo 15%

- costi di gestione e tecnico amministrativi in capo al Raggruppamento: massimo 20%.

- In caso di mancanza di attività di cui alla lettera b), la quota percentuale può essere distribuita fra le attività di cui alle lettere a) e c).

h) *Condizioni relative al partenariato*

I Raggruppamenti che intendono presentare progetti di CdR ai sensi dell'art. 43 possono stabilire forme di collaborazione con i Teatri Nazionali, i Teatri a Rilevante Interesse Culturale, Teatri di Tradizione, per i quali è ammessa la possibilità di assumere il ruolo di partner associati, partecipanti all'evoluzione del progetto per assicurare competenze, risorse economiche in entrata e fornire garanzie di sviluppo alle attività di residenza per l'inserimento degli artisti nel sistema complessivo dello spettacolo, sia in ambito nazionale che internazionale.

I partner associati collaborano con i CdR senza percepire alcun compenso per la collaborazione svolta; tale collaborazione dovrà essere finalizzata allo sviluppo del progetto, in coerenza con i

suoi obiettivi, attraverso risorse proprie o servizi. Il bilancio di progetto dovrà comprovare l'assenza di qualsiasi trasferimento a favore dei citati soggetti. Ai partenariati di cui sopra possono essere assegnati punteggi premianti in sede di valutazione.

i) *Avvio e termine per la conclusione dei progetti*

Le attività di residenza dovranno essere realizzate nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019.

4.1.b Criteri di valutazione

I progetti di Centro di Residenza sono valutati conformemente ai criteri di valutazione stabiliti nelle Linee Guida dello schema di Accordo di Programma e in base al relativo punteggio di seguito riportati :

Categorie	Elementi di valutazione	Criteri	Valutazione	Punti
VALUTAZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO (max 40 PUNTI)	A) Caratteristiche dei soggetti coinvolti nel Raggruppamento (comprovata capacità di svolgere attività di interesse interregionale, nazionale e internazionale) (max 35 punti)	1) Expertise anni di attività di residenza da curricula (minimo 30 giorni di residenze annui)	sufficiente	5
			buona	10
			ottima	15
		2) Esperienza di gestione di: a) progetti di interesse interregionale, nazionale, internazionale; b) progetti interdisciplinari/ multidisciplinari c) progetti rivolti ai giovani con specifiche azioni di scouting d) progetti di audience development	sufficiente	5
			buona	10
			ottima	15
		3) gestione economica	sufficiente	3
			buona	5
		B) Caratteristiche dei partner associati (max 5 punti)	grado di coinvolgimento dei partner associati in termini di adesione e di collaborazione attraverso ad es.: risorse umane ed economiche, servizi, collaborazione allo sviluppo del progetto, promozione , etc..	sufficiente
	buona			3
ottima	5			
VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI RESIDENZA (max 60 PUNTI)	A) Caratteristiche delle competenze e figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo (max 9 punti)	grado di adeguatezza del personale artistico, tecnico e organizzativo dedicato al progetto (qualificazione, numero e giornate lavorative delle figure professionali coinvolte)	sufficiente	3
			buona	6
			ottima	9
	B) Modalità di selezione degli artisti attraverso inviti alla candidatura, bandi aperti, azioni di scouting, scelta diretta (max 5 punti)	grado di coerenza tra le modalità di selezione individuate e gli obiettivi complessivi del progetto di residenza	sufficiente	3
			buona	5
	C) Valorizzazione dei giovani talenti attraverso la realizzazione di più di	1. numero residenza "trampolino"	da 2 a 4	3
			oltre 4	5
		2. progetti di valorizzazione dei	sufficiente	1

Categorie	Elementi di valutazione	Criteri	Valutazione	Punti
	una residenza "trampolino" (max 10 punti)	giovani talenti in collaborazione con scuole, accademie, centri di formazione degli artisti	buona	3
			ottima	5
	D) Valorizzazione di artisti e formazioni artistiche che abbiano ottenuto premi e riconoscimenti in ambito nazionale e internazionale (max 2 punti)	rilievo dei premi e riconoscimenti ottenuti prevalentemente a . livello nazionale . internazionale	nazionale	1
			internazionale	2
	E) Articolazione del piano formativo (max 9 punti)	coerenza del piano formativo col progetto presentato e chiarezza nella definizione degli obiettivi, del percorso e dei risultati attesi, anche in considerazione del numero complessivo di artisti/compagini ospitati in residenza (numero complessivo di giornate di residenza di almeno 120 giornate e numero di giornate per ciascun artista/compagine di artisti in residenza di almeno 15 giornate)	sufficiente	3
			buona	6
			ottima	9
	F) Figure professionali di tutor qualificate e riconosciute in ambito nazionale e internazionale (curriculum) (max 5 punti)	rilievo expertise e coerenza del profilo dei tutor rispetto al progetto di residenza (curricula)	sufficiente	3
			buono	5
	G) Tipologia di azioni svolte dai tutor (max 5 punti)	attività di tutoraggio	sufficiente	2
			buona	5
	H) Capacità di coinvolgimento delle scuole: azioni svolte a mettere in contatto il lavoro dei Centri con gli studenti attraverso percorsi formativi e di alternanza scuola-lavoro. (max 2 punti)	percorsi formativi e di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con le scuole	no	0
			si	2
	I) Collaborazioni con operatori e istituzioni del sistema culturale (oltre allo spettacolo) (max 2 punti)	presenza di forme di collaborazione con altre istituzioni culturali	no	0
			si	2
	L) Collaborazioni con operatori e istituzioni appartenenti a settori diversi da quello culturale (max 2 punti)	presenza di forme di collaborazione con operatori e altre istituzioni di settori diversi da quello culturale	no	0
			si	2
	m) Restituzioni al pubblico e agli operatori del settore dei risultati	modalità e target del pubblico a cui è destinata la restituzione del progetto di residenza	sufficiente	1
			buona	3

Categorie	Elementi di valutazione	Criteri	Valutazione	Punti
	delle attività (processi artistici, studi, produzioni) svolte in residenza (max 3 punti)			
	n) Programma di spettacoli in ospitalità strettamente coerente con il progetto di residenza (max 2 punti)	coerenza tra il concept degli spettacoli ospitati ed il concept della residenza	no si	0 2
	o) Reti e partenariati nazionali (max 2 punti)	partecipazione a progetti e/o reti nazionali	no si	0 2
	p) Reti, partenariati e progettualità internazionale (max 2 punti)	collaborazioni avviate a livello internazionale	no si	0 2

5. AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RESIDENZE PER ARTISTI NEI TERRITORI AI SENSI DELL'ARTICOLO 43 DEL D.M. 27 LUGLIO 2017

5.1 AMMISSIBILITA'

L'ammissibilità dei progetti di Residenza per Artisti nei territori è condizionata all'ammissibilità a contributo dei progetti triennali di residenza artistica e culturale presentati ai sensi dell'art. 39, comma 2 della legge regionale 21/2010.

I soggetti che presentano progetti di residenza "Artisti nei Territori", conformemente a quanto specificato nelle Linee Guida allegate all'Accordo di Programma, devono essere in possesso dei requisiti riportati al successivo punto 5.1.a.

5.1.a Requisiti di ammissibilità

a) *Forma giuridica e dotazione di documenti amministrativi e contabili*

- I progetti devono far capo a soggetti, comunque costituiti sul piano giuridico, dotati di uno Statuto regolarmente registrato, che preveda l'obbligo di redazione di un bilancio annuale.
- I progetti possono essere presentati in forma singola o in forma associata, nel caso in cui sia prevista la collaborazione tra più soggetti del sistema regionale delle residenze per la realizzazione delle attività. Per la forma associata, in sede di presentazione della domanda, i soggetti dovranno presentare una convenzione stipulata tra le parti in cui sono stabiliti l'oggetto dell'accordo, i rapporti finanziari, la distribuzione delle funzioni tra i soggetti contraenti, l'individuazione di un soggetto capofila, delegato a presentare il progetto e a rapportarsi con la Regione. In tal caso il progetto dovrà specificare, per ciascun soggetto, le attività programmate e le relative risorse da impiegare e dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti firmatari della convenzione. La forma associata deve rispettare la configurazione del progetto di residenza multipla presentato ai sensi dell'art. 39, comma 2 della l.r. 21/2010, ovvero i diversi componenti della residenza multipla non possono partecipare a differenti progetti di Centro di residenza o a differenti progetti di Residenze per Artisti nei Territori.

b) *Affidabilità e solidità economica*

- Il bilancio del soggetto richiedente, ovvero l'insieme dei costi o delle uscite, nel caso in cui il bilancio sia redatto secondo criteri non economici, deve essere stato nel 2016 maggiore o uguale a euro 100.000,00.
- Il/I soggetto/i deve aver adottato un sistema di controllo contabile dedicato alle attività di residenza, che garantisca la conservazione e la registrazione dei dati contabili relativi a ciascun progetto di residenza.

- Lo schema di bilancio del progetto di attività di residenza presentato deve prevedere un totale di costi complessivo non inferiore ad euro 35.000,00 e, nel caso di forma associata, per ciascun soggetto deve prevedere una compartecipazione minima del 10% al totale dei costi.

c) *Comprovata esperienza nel settore dello spettacolo dal vivo*

Il soggetto richiedente deve dimostrare con idonea documentazione di possedere un'esperienza almeno triennale nella pratica dell'attività di residenza e relazioni e capacità che consentano l'adesione a una rete di scouting e promozione.

La documentazione dovrà dimostrare la piena titolarità dell'organizzazione delle attività e la piena responsabilità e titolarità nella gestione economico-finanziaria in capo al richiedente.

d) *Sede, disponibilità e adeguatezza degli spazi*

Il soggetto in forma singola e i soggetti in forma associata deve/ono, all'atto di presentazione della domanda, deve dimostrare che avrà in dotazione la gestione diretta o con disponibilità documentata di foresterie proprie o strutture convenzionate per l'accoglienza degli artisti ospiti.

Il requisito degli spazi, nei casi di presentazione di un progetto in forma associata, si intende cumulativo e deve essere assicurato da almeno uno dei componenti firmatari della convenzione o cumulativamente dalla totalità dei componenti.

e) *Struttura organizzativa e operativa*

Il soggetto richiedente, in forma singola e in forma associata, deve disporre per tutta la durata del progetto di una struttura organizzativa consolidata che preveda la presenza di almeno tre figure: amministrativo/organizzativo, artistico e tecnico.

f) *Attività di residenza*

I requisiti minimi per svolgere, in forma singola o associata progetti di "Artisti nei Territori" sono i seguenti:

- il progetto di residenza deve prevedere l'ospitalità di almeno tre artisti diversi, singoli o compagini.

- ogni soggetto ospitato che sia singolo o composto da più persone, deve effettuare un periodo di residenza non inferiore a quindici giorni ciascuno, anche non consecutivi, per l'annualità 2018.

- il soggetto ospitante dovrà assicurare un sostegno economico agli artisti in residenza attraverso un rapporto contrattuale tra le parti. Prima di ogni residenza deve essere sottoscritto un contratto tra soggetto ospitante e artisti ospitati che contenga gli obiettivi e le attività, le risorse messe a disposizione e le condizioni economiche, gli impegni e gli obblighi di ciascuno, compresi quelli assicurativi, l'articolazione dei tempi di svolgimento. I contratti stipulati dovranno essere allegati alla rendicontazione finale dell'attività.

g) *Struttura del bilancio del progetto*

Il bilancio annuale del progetto di "Artisti nei territori" deve rispettare la seguente struttura:

- quota destinata alla residenza degli artisti (comprendente attività di tutoraggio e formazione, retribuzione, ospitalità, materiale di consumo, etc): minimo 55%;

- restituzioni pubbliche del lavoro svolto in residenza, ospitalità di spettacolo e attività sul territorio strettamente coerenti con il progetto di residenza: massimo 25%; promozione e comunicazione: massimo 15%;

- costi di gestione e tecnico amministrativi: massimo 20%.

In caso di mancanza di attività di cui alla lettera b), la quota percentuale può essere distribuita fra le attività di cui alle lettere a) e c).

h) *Avvio e termine per la conclusione dei progetti*

Le attività di residenza dovranno essere realizzate nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019.

5.1.b Criteri di valutazione

I progetti di Residenza Artisti nei Territori sono valutati, conformemente ai criteri di valutazione stabiliti nelle Linee Guida dello schema di Accordo di Programma e in base al relativo punteggio di seguito riportati :

Categorie	Elementi di valutazione	Criteri	Valutazione	Punti
VALUTAZIONE DEL SOGGETTO (max 45 punti)	a) Caratteristiche del soggetto proponente (max 30 punti)	1) expertise anni di attività di residenza (residenze di 15 giorni all'anno)	sufficiente	5
			buona	10
			ottima	15
		2) esperienza di gestione di: a) progetti interdisciplinari/ multidisciplinari b) progetti rivolti ai giovani con specifiche azioni di scouting c) progetti di audience development	sufficiente	4
			buona	8
			ottima	10
		3) gestione economica	sufficiente	3
			buona	5
		b) Reti e partenariati nazionali con altri progetti di Residenza e/o con altri organismi del sistema dello spettacolo dal vivo (max 6 punti)	collaborazioni avviate a livello: . locale . regionale . nazionale (criterio della prevalenza in riferimento all'ultimo triennio)	prevalenza locale
	prevalenza regionale			4
	prevalenza nazionale			6
	c) Reti e partenariati e progettualità internazionale (max 4 punti)	partecipazione a progetti e/o reti internazionali nell'ultimo triennio	fino a 2	1
			oltre 2	4
d) Caratteristiche dei soggetti che collaborano alla realizzazione delle attività (max 5 punti)	attività e ruolo dei soggetti nella realizzazione del progetto anche in riferimento alle risorse umane ed economiche impiegate.	sufficiente	3	
		buona	5	
VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI RESIDENZA (max 55 punti)	a) Caratteristiche delle competenze e figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo (max 12 punti)	grado di adeguatezza del personale artistico, tecnico e organizzativo dedicato al progetto (qualificazione, numero e giornate lavorative delle figure professionali coinvolte)	sufficiente	4
			buona	8
			ottima	12
	b) Modalità di selezione degli artisti attraverso inviti alla candidatura, bandi aperti, azioni di scouting, scelta diretta (max 5 punti)	grado di coerenza tra le modalità di selezione individuate e gli obiettivi complessivi del progetto di residenza (accoglienza in residenza di almeno tre diversi artisti/compagini di artisti e periodo di residenza non inferiore a 15 giorni per ciascun artista/compagini di artisti)	sufficiente	3
			buona	5
	c) Valorizzazione di artisti e formazioni artistiche che abbiano ottenuto premi e riconoscimenti in ambito nazionale e internazionale (max 2 punti)	rilievo dei premi e riconoscimenti ottenuti prevalentemente a . livello nazionale . internazionale	nazionale	1
			internazionale	2
	d) Articolazione e tipologia delle azioni previste dal progetto di accompagnamento	1) rilievo expertise e coerenza del profilo dei tutor rispetto al progetto di residenza	sufficiente	3
			buona	6
		2) modalità di realizzazione del	sufficiente	3

Categorie	Elementi di valutazione	Criteri	Valutazione	Punti
	artistico (max 18 punti)	tutoraggio	buona	6
		3) azioni di comunicazione e promozione del progetto di residenza	sufficiente	3
			buona	6
	e) Caratteristiche degli spazi a disposizione (max 5 punti)	adeguatezza degli spazi rispetto al progetto di residenza	sufficiente	3
			buona	5
	f) Restituzioni al pubblico e agli operatori del settore dei risultati delle attività (processi artistici, studi, produzioni) svolte in residenza (max 5 punti)	modalità e target del pubblico a cui è destinata la restituzione del progetto di residenza	sufficiente	3
			buona	5
	g) Programma di spettacoli in ospitalità strettamente coerente con il progetto di residenza (max 3 punti)	coerenza tra il concept degli spettacoli ospitati ed il concept della residenza	sufficiente	1
			buona	3
	h) Reti e partenariati nazionali con altri progetti di Residenza e/o con altri organismi del sistema (max 5 punti)	numero progetti di collaborazione e mobilità con altre residenze	1 o 2	3
			oltre 2	5

6 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

6.1 PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DOCUMENTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 39, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 21/2010

L'istanza e la relativa documentazione può essere presentata:

- da un singolo soggetto (Residenza Individuale);
- da più soggetti (Residenza Multipla).

Per progetti di Residenza Individuale:

- Istanza di contributo sottoscritta dal legale rappresentante (All.B);
- Atto costitutivo e Statuto (nel caso di prima istanza o nel caso siano intervenute modifiche);
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà All.D)
- Scheda identificativa del soggetto (All.E);
- Scheda Individuale Attività 2018 e Progetto 2019/2021 (All.F);
- Tabelle Dati Attività, Risorse umane, Bilancio (Allegato H);
- Documentazione attestante il titolo di godimento e la disponibilità dello spazio/degli spazi di spettacolo, agibili, nel territorio regionale, per un periodo non inferiore a quattro mesi nell'arco di un anno;
- Attestazione/i sottoscritta/e del Dirigente del Servizio competente contenente la quantificazione dell'apporto in servizi dell'Ente Locale/degli Enti Locali, nel caso in cui siano previsti;
- Curriculum vitae del direttore;
- Accordi di coproduzione;
- Copia dei bilanci consuntivi delle annualità 2016-2017-2018, approvati dagli organi preposti

(da presentare nel solo caso di prima istanza).

Per progetti di Residenza Multipla:

- Istanza di contributo sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che assume la funzione di “Capo Fila”, come da convenzione sottoscritta tra le parti (All.C1);
- Convenzione stipulata e sottoscritta dai soggetti che presentano istanza di contributo per un progetto di Residenza Multipla, in cui si specifica l’oggetto e la durata dell’accordo, i rapporti finanziari, la distribuzione delle funzioni tra i soggetti, indicando il soggetto “Capo Fila”;
- Atto costitutivo e Statuto (nel caso di prima istanza o nel caso siano intervenute modifiche) di ciascun soggetto costituente la Residenza Multipla;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da ciascun soggetto costituente la Residenza Multipla (All.D);
- Scheda identificativa del soggetto di ciascuno dei soggetti costituenti la Residenza Multipla (All.E);
- Scheda Individuale Attività 2018 e Progetto 2019/2021 di ciascuno dei soggetti costituenti la Residenza Multipla (All.F);
- Scheda Progetto 2019/2021 – Residenza Multipla sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che assume la funzione di “Capo Fila” (All.G);
- Tabelle Dati Attività, Risorse umane, Bilancio di ciascuno dei soggetti costituenti la Residenza Multipla (All.H);
- Documentazione attestante il titolo di godimento e la disponibilità dello spazio/degli spazi di spettacolo, agibili, nel territorio regionale, per un periodo non inferiore a sei mesi nell’arco di un anno;
- Attestazione/i sottoscritta/e del Dirigente del Servizio competente contenente la quantificazione dell’apporto in servizi dell’Ente Locale/degli Enti Locali, nel caso in cui siano previsti,
- Curriculum vitae dei direttori;
- Accordi di coproduzione di ciascuno dei soggetti costituenti la Residenza Multipla;
- Copia dei bilanci consuntivi delle annualità 2016-2017-2018, approvati dagli organi preposti (da presentare nel solo caso di prima istanza).

6.2 PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DOCUMENTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 43 DEL D.M. 27 LUGLIO 2017

I soggetti proponenti, ai sensi dell'art. 39, comma 2 della legge regionale 21/2010, progetti triennali di residenza artistica e culturale possono presentare, ai sensi dell'articolo 43 del D.M. 27 luglio 2017, un progetto di Centro di residenza come componenti di un Raggruppamento e/o un progetto di Residenza per Artisti nei Territori, in forma singola o in forma associata.

Per progetti di Centro di Residenza

- domanda sostegno finanziario sottoscritta dal legale rappresentante del mandatario del raggruppamento (All.C2);
- Scheda di Progetto e Schema di bilancio (All.I);
- Copia dell'atto istitutivo del Raggruppamento che specifichi i ruoli, le funzioni e gli oneri e che conferisca, con mandato collettivo speciale, rappresentanza ad uno dei partecipanti al Raggruppamento stesso, qualificato mandatario, che in nome e per conto proprio e dei mandanti si rapporterà con la Regione,

Oppure

Qualora il Raggruppamento non fosse già costituito, una dichiarazione di impegno a strutturarsi in Raggruppamento, che specifica i ruoli, le funzioni e gli oneri e che conferisca un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario che si rapporterà con la Regione in nome e per conto proprio e dei mandanti. In questo caso il

progetto dovrà essere sottoscritto da tutti i partecipanti. L'atto che istituisce il Raggruppamento dovrà essere presentato entro i primi trenta giorni successivi alla comunicazione dell'esito della selezione.

- Copia, per ciascun soggetto che costituisce il Raggruppamento, dei bilanci consuntivi dell'ultimo triennio approvati dagli organi preposti.
- Curriculum e documentazione e/o altro materiale informativo/promozionale da cui risulta, per ciascuno dei partecipanti al Raggruppamento, un'esperienza almeno triennale nella pratica dell'attività di residenza nonché la partecipazione a rete di scouting e promozione.
- Curricula delle figure professionali di tutor coinvolte nel progetto;
- Curricula artisti/compagni di artisti in residenza.

Per progetti di Residenze per Artisti nei Territori in forma singola

- Scheda di Progetto e Schema di bilancio (All L);
- Copia dei bilanci consuntivi dell'ultimo triennio approvati dagli organi preposti.
- Curriculum e documentazione e/o altro materiale informativo/promozionale da cui risulta un'esperienza almeno triennale nella pratica dell'attività di residenza nonché la partecipazione a rete di scouting e promozione.
- Curricula artisti/compagni di artisti in residenza.

Per progetti di Residenze per Artisti nei Territori in forma associata

- domanda sostegno finanziario sottoscritta dal soggetto capofila (All.C2);
- Scheda di Progetto e Schema di bilancio presentate dal soggetto Capofila (All.M);
- Scheda di Progetto e Schema di bilancio, redatte dal soggetto Capofila e da ciascun soggetto partecipante (All N);
- Copia della convenzione stipulata tra le parti in cui sono stabiliti l'oggetto dell'accordo, i rapporti finanziari, la distribuzione delle funzioni tra i soggetti contraenti, l'individuazione di un soggetto capofila, delegato a presentare il progetto e a rapportarsi con la Regione;
- Copia dei bilanci consuntivi del soggetto Capofila relativi all'ultimo triennio approvati dagli organi preposti;
- Curriculum e documentazione e/o altro materiale informativo/promozionale da cui risulta un'esperienza del soggetto Capofila almeno triennale nella pratica dell'attività di residenza nonché la partecipazione a rete di scouting e promozione.
- Curricula artisti/compagni di artisti in residenza.

6.3 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza e la relativa documentazione sopra indicata devono, pena l'esclusione della stessa:

- essere redatte utilizzando unicamente apposita modulistica pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale, nella sezione leggi, atti e normativa alla pagina web: <http://www.regione.toscana.it/regione/leggi-atti-e-normative/atti-regionali> e reperibile sul sito della Regione Toscana, pagina dello spettacolo all'indirizzo <http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/cultura/spettacolo>;

- essere presentate entro il termine di **trenta giorni**, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana dell'Avviso Pubblico, alla Regione Toscana, Settore Spettacolo – via Farini, 8 50121 – Firenze **attraverso una sola delle seguenti modalità:**

- tramite posta certificata (farà fede il tracciato elettronico di invio della corrispondenza telematica) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it;
 - tramite interfaccia web ap@ci per accedere alla quale è necessario registrarsi all'indirizzo <https://web.e.toscana.it/apaci> selezionando quale ente pubblico destinatario Regione Toscana Giunta (farà fede il tracciato elettronico di invio della corrispondenza telematica);
- essere sottoscritte dal legale rappresentante o tramite firma digitale utilizzando dispositivi

conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>) o, in alternativa, tramite firma calligrafica unitamente a copia fotostatica fronte/retro di documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 comma 2 del DPR 445/2000).

6.4 DIVIETO DI CUMULO

Il finanziamento per cui si presenta istanza di contributo di progetti triennali di residenze artistiche e culturali, ai sensi dell'art. 39, comma 2 della legge regionale 21/2010, non è cumulabile con altri finanziamenti regionali erogati o erogabili finalizzati alla realizzazione delle stesse attività.

7. ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELL'ISTANZA E AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO

7.1 ISTRUTTORIA AI FINI DELL'AMMISSIBILITA' DELL'ISTANZA - VALUTAZIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA E AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO

L'attività istruttoria è svolta dal Settore Spettacolo ed è volta:

- ad accertare la corretta presentazione dell'istanza di contributo secondo le modalità e i termini stabiliti nel precedente paragrafo 6;
- ad accertare la completezza dell'istanza e della documentazione allegata stabilita dal suddetto paragrafo 6;
- ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi 3, 4 e 5 e ad acquisire la documentazione detenuta da altre pubbliche amministrazioni;
- ad assegnare, sulla base dei dati e informazioni contenuti nella documentazione presentata dai soggetti proponenti i progetti triennali di residenze artistiche e culturali ai sensi dell'art. 39, comma 2 della legge regionale 21/2010, il punteggio quantitativo, secondo quanto stabilito al precedente paragrafo 3.2.b.

La valutazione qualitativa dei progetti proposti per il sostegno finanziario, ai sensi dell'art. 39, comma 2 della legge regionale 21/2010 e ai sensi dell'articolo 43 del D.M. 27 luglio 2017, è effettuata dal nucleo di valutazione, secondo quanto stabilito ai precedenti paragrafi 3.2.c e 3.2.e, 4.1.b, 5.1.b.

Qualora in fase di istruttoria emerga l'esigenza da parte dell'amministrazione regionale di richiedere integrazioni relativamente al contenuto dei documenti presentati, si provvederà ad inviare apposita comunicazione contenente anche l'indicazione del termine per la trasmissione delle integrazioni richieste.

In questo caso i termini del procedimento si intendono sospesi e le integrazioni sono sottoposte ad istruttoria entro i termini della legge regionale 40/2009 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa" e successive integrazioni e modificazioni.

8. RISORSE E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTI

8.1 RISORSE E MODALITA'

Le risorse finanziarie stanziare dalla Regione Toscana nel bilancio finanziario gestionale 2019–2021 per il sostegno di progetti triennali di residenze artistiche e culturali, ai sensi dell'art. 39, comma 2 della legge regionale 21/2010, ammontano per ciascuna annualità ad euro 2.000.000,00.

Il contributo della Regione Toscana sarà assegnato agli ammessi al contributo sulla base di graduatoria definita a conclusione delle procedure di valutazione. I soggetti inseriti nella graduatoria sono beneficiari di contributo regionale per le annualità 2019, 2020 e 2021.

Condizione necessaria ai fini dell'assegnazione e liquidazione del contributo è la regolarità contributiva accertata tramite acquisizione, da parte della Regione, del documento unico di

regolarità contributiva prima del provvedimento di concessione e nelle fasi di liquidazione del contributo.

Il contributo, a valere sulle risorse regionali, sarà liquidato per il 2019 agli ammessi al contributo in due soluzioni, il 70% a seguito della sottoscrizione della Convenzione tra Regione Toscana e soggetto beneficiario, il rimanente 30% dietro presentazione, entro il termine del 30 novembre, di rendicontazione sull'attività svolta e di rendicontazione analitica delle spese inerenti il progetto presentato e riferibili ad attività ed azioni previste dallo stesso, per l'importo corrispondente almeno all'80% del preventivo presentato con l'istanza di contributo.

Nel caso di inadempimento da parte dei soggetti beneficiari si procederà alla revoca del contributo a seguito di applicazione di un termine di diffida.

Per le annualità 2020 e 2021 il contributo regionale assegnato per le attività di residenza sarà erogato in due soluzioni. La prima quota parte pari al 70% del contributo assegnato è subordinata:

- alla permanenza per ciascuna annualità dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 3.1;
- alla presentazione, entro il 28 febbraio, del bilancio consuntivo completo di rendicontazione analitica delle spese sostenute e delle attività realizzate nell'annualità precedente e del programma di attività unitamente al bilancio preventivo per l'annualità di riferimento;
- alla coerenza tra il programma annuale e il progetto triennale presentati dal soggetto richiedente all'atto dell'istanza;
- all'osservanza in tema di evidenza del sostegno regionale, ossia che il materiale informativo e pubblicitario riporti il logo della Regione Toscana completo di lettering;
- alla regolarità contributiva attestata dal DURC acquisito dalla Regione.

Il rimanente 30% sarà erogato dietro presentazione, entro il termine del 30 novembre, di rendicontazione sull'attività svolta e di rendicontazione analitica delle spese inerenti il progetto presentato e riferibili ad attività ed azioni previste dallo stesso, per l'importo corrispondente almeno all'80% del preventivo presentato con l'istanza di contributo.

L'amministrazione regionale si riserva di procedere, permanendo il rispetto dei minimi previsti per il sottoinsieme in cui il progetto è stato inserito in fase di valutazione, ad una decurtazione, nell'annualità successiva, del contributo assegnato nella stessa misura percentuale dello scostamento rilevato nel consuntivo rispetto alla dimensione quantitativa e alla dimensione del piano finanziario riferiti all'annualità 2018.

Nel caso in cui lo scostamento, rispetto alla dimensione quantitativa e alla dimensione del piano finanziario riferiti all'annualità 2018, è tale, inoltre, da non confermare l'inserimento del progetto nel sottoinsieme assegnato in fase di valutazione, l'amministrazione regionale si riserva di procedere ad una decurtazione, nell'annualità successiva, del contributo assegnato pari ad una percentuale maggiore di quella registrata con lo scostamento.

Nel caso in cui non siano stati rispettati il minimo di 10.000,00 euro di oneri sociali versati, di 300 giornate lavorative e di 100.000,00 per la dimensione del piano finanziario, l'amministrazione regionale si riserva di valutare la decadenza del soggetto dal beneficio ottenuto.

Il contributo per la realizzazione di progetti un Centro di Residenza e cinque Residenze per Artisti, ai sensi dell'Accordo triennale di Programma interregionale di cui all'articolo 43 del DM 27 luglio 2017, è determinato per gli ammessi al contributo sulla base della dimensione del piano finanziario del progetto e della graduatoria definita a conclusione delle procedure di valutazione.

L'amministrazione regionale si riserva di richiedere la rimodulazione del progetto ex articolo 43 del DM 27 luglio 2017 ammesso a finanziamento.

Si rinvia a successivi atti l'attivazione degli interventi ai sensi dell'Accordo triennale di Programma interregionale di cui all'articolo 43 del DM 27 luglio 2017, l'assegnazione e liquidazione delle relative risorse finanziarie, inerenti la quota di cofinanziamento a carico del MiBAC stimata in euro 386.500,00 annui, a seguito della loro eventuale iscrizione sul bilancio regionale e del loro accertamento.

8.2 DIVIETO DI CUMULO

Il finanziamento per cui si presenta istanza di contributo di progetti triennali di residenze artistiche e

culturali, ai sensi dell'art. 39, comma 2 della legge regionale 21/2010, non è cumulabile con altri finanziamenti regionali erogati o erogabili finalizzati alla realizzazione delle stesse attività.

9. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

9.1 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'Ufficio responsabile del procedimento è il Settore Spettacolo della Direzione Cultura e Ricerca. Il responsabile del procedimento è la D.ssa Ilaria Fabbri, dirigente del Settore Spettacolo.

9.2 COMUNICAZIONE DELL'ESITO DEL PROCEDIMENTO

La comunicazione dell'esito del procedimento avviene tramite pubblicazione del Decreto dirigenziale del Dirigente responsabile del Settore Spettacolo che approva, entro 120 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle istanze di contributo, la graduatoria degli ammessi a contributo sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis della l.r. 23/2007, sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi, dell'art. 18 della L.R. 23/2007, nella sezione leggi, atti e normativa alla pagina web: <http://www.regione.toscana.it/regione/leggi-atti-e-normative/atti-regionali> e sul sito della Regione Toscana, pagina dello spettacolo all'indirizzo <http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/cultura/spettacolo>.

La pubblicazione sul sito varrà come notifica degli esiti per tutti i soggetti richiedenti.

10. VERIFICHE E CONTROLLI

10.1 CONTROLLO SULLE AUTOCERTIFICAZIONI

Il Settore Spettacolo procederà ai controlli sulle autocertificazioni, ai fini di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, nel rispetto delle modalità stabilite dagli artt. 71 e 72 DPR 445/2000 e successive modifiche, nonché secondo quanto fissato, in materia di controlli sulle autocertificazioni, dalla delibera della Giunta regionale, 1 ottobre 2001, n. 1058 "Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445".

11. DISPOSIZIONI FINALI

11.1 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Tutti i prodotti multimediali e cartacei realizzati dai soggetti beneficiari dovranno riportare il logo della Regione Toscana e, per i progetti ex articolo 43 del DM 27 luglio 2017, anche quello del Ministero dei beni e delle attività culturali.

Per l'uso del logo della Regione Toscana, i soggetti sono tenuti ad uniformarsi agli standard adottati dalla Regione Toscana rivolgendosi all'ufficio competente, inoltrando la richiesta all'indirizzo mail: marchio@regione.toscana.it.

11.2 INFORMATIVA AGLI INTERESSATI EX ART. 13 REGOLAMENTO UE N. 679/2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI"

I dati personali forniti dai soggetti che presentano istanza di contributo di cui al presente avviso pubblico saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

A tal fine si fa presente che:

1. Il titolare del trattamento è la Regione Toscana – Giunta Regionale (Dati di contatto: P.zza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione al presente avviso pubblico.

I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e saranno diffusi mediante pubblicazione sulla banca dati degli atti amministrativi della Regione Toscana (ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007) e in amministrazione trasparente (ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 22/2013)

3. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore Spettacolo) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

4. Ai soggetti interessati sono riconosciuti il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

5. E' possibile, inoltre, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità:

(<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).